

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (73)1570

Vol. 1973/0271

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(73) 1570 def.

Bruxelles, il 17 settembre 1973

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo al tasso di conversione da applicare nel
settore agricolo per il fiorino
olandese

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(73) 1570 def.

RELAZIONE

I.

Con telex del 15 settembre 1973, il Governo olandese ha informato la Commissione di aver disposto un aumento del tasso centrale del fiorino olandese nella misura del 5%. Contemporaneamente, il Governo olandese ha chiesto che venga fissato un tasso di conversione particolare per il fiorino olandese nel quadro della politica agricola comune, tasso che dovrebbe essere pari al 105% della parità dichiarata per il fiorino olandese presso il Fondo Monetario Internazionale e da questo riconosciuta.

II.

1. Il fiorino olandese fa parte delle monete che fluttuano insieme. Il tasso centrale applicabile fino ad oggi era superiore del 2,76% alla parità dichiarata al Fondo Monetario Internazionale. Di conseguenza, negli scambi venivano applicati importi compensativi monetari per i prodotti agricoli interessati in funzione di tale percentuale (articolo 2 del regolamento (CEE) n. 974/71, modificato per quanto riguarda questo punto dal regolamento (CEE) n. 1112/73 - G.U. n. L 114 del 30.4.1973, pag. 5).

Tali importi compensativi monetari si applicavano sia negli scambi con i paesi terzi sia negli scambi intracomunitari, ad eccezione tuttavia di quelli concernenti i paesi del Benelux. In effetti, l'Unione economica belgo-lussemburghese ed i Paesi Bassi avevano deciso di mantenere fra le loro monete i margini di fluttuazione delle loro monete validi prima del 9 maggio 1971 e di non modificare i rapporti della parità effettiva delle loro monete.

Per questo motivo, detti Stati membri hanno dichiarato, conformemente all'articolo 233 del Trattato, di non voler applicare fra di loro gli importi compensativi e sono stati considerati come un unico Stato membri ai fini dell'applicazione del regime degli importi compensativi (cfr. articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1463/73 - G.U. n. L 146 del 4.6.1973, pag. 1).

.../...

2. L'aumento del tasso centrale del fiorino dovrebbe avere come conseguenza, in linea di massima, un corrispondente aumento degli importi compensativi monetari applicabili negli scambi tra i Paesi Bassi e gli altri Stati membri o i paesi terzi e, nel caso di scambio con gli altri Stati membri del Benelux, l'introduzione di importi compensativi.

Se si vuole evitare tale conseguenza, come chiede il Governo olandese, gioverà prendere un provvedimento affinché il divario fra il tasso utilizzato per la conversione dei prezzi agricoli e il tasso centrale rimanga pari al 2,75% come in precedenza.

Tale risultato può conseguirsi fissando un tasso rappresentativo per la conversione dei prezzi agricoli, rivalutato del 5% rispetto alla parità finora utilizzata per tale conversione.

3. Ne deriva pertanto un corrispondente ribasso del 5% circa per i prezzi agricoli nei Paesi Bassi. Questa misura, che d'altra parte può avere un effetto antinflazionistico, concorda anche con il principio fondamentale dell'unicità dei prezzi nel mercato agricolo comune. Sul piano tecnico, tale modifica del tasso utilizzato per la conversione dei prezzi della politica agricola comune comporta una serie di conseguenze, che devono essere regolate come se la parità fosse stata modificata: devono pertanto trovare applicazione le corrispondenti disposizioni del regolamento n. 1134/68.

III.

La fissazione di un tasso rappresentativo costituisce deroga all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento n. 129/62 (G.U. n. 106 del 30.10.1972, pag. 2553), resa possibile in virtù del disposto dell'articolo 3, paragrafo 1 di tale regolamento.

1. Il summenzionato paragrafo, nel suo testo attuale, precisa che la deroga di cui trattasi può essere decisa dal Consiglio e dalla Commissione, ciascuna di tali istituzioni per gli atti che la riguardano e secondo la procedura di adozione di tali atti. Per la fissazione di determinati prezzi è prescritta la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2 del Trattato.

Considerata la rapidità con cui è necessario procedere all'adozione di misure del genere, soprattutto per quanto riguarda il caso di specie, la Commissione ha presentato nel marzo 1973 al Consiglio, nel quadro di proposte globali, una proposta per la semplificazione delle procedure (doc. R/784/73, AGRI 245, DEF. 178 del 26 marzo 1973, art. 10). Il Parlamento Europeo ha espresso il proprio parere in merito il 6 aprile 1973. Il Consiglio ha raggiunto un accordo su due punti della proposta, concretatisi nei regolamenti (CEE) n. 1112/73 e 1225/73, che modificano ambedure il regolamento (CEE) n. 974/71. Su altri punti, ed in particolare relativamente all'articolo 10, che prevede la semplificazione della procedura prevista dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento n. 129/62, l'approvazione della proposta resta ancora sospesa. La Commissione propone al Consiglio l'adozione separata del summenzionato articolo 10.

2. A norma dell'articolo 3 del regolamento n. 129 è obbligatoria la consultazione del Comitato monetario. La questione verrà sottoposta al Comitato nella riunione che quest'ultimo terrà il 17 settembre 1973.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
relativo al tasso di conversione da applicare nel
settore agricolo per il fiorino olandese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;

Visto il regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto ed al tasso di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.

ed in particolare l'articolo 3 paragrafo 1;

Vista la proposta della Commissione;

Visto il parere del Comitato monetario;

Considerando che attualmente si riscontra in vari Stati membri la situazione contemplata dall'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento n. 129 che giustifica misure derogatorie al principio dell'utilizzazione della parità per convertire una moneta in un'altra;

Considerando tuttavia che in regola generale i problemi che risultano da tale situazione hanno potuto essere risolti mediante l'applicazione di importi compensativi monetari che permettono di mantenere i tassi di conversione corrispondenti alle parità delle monete interessate;

Considerando che, in considerazione dell'unione doganale esistente fra gli Stati del Benelux, nonché del fatto che tali Stati membri avevano deciso di mantenere fra le loro monete le relazioni esistenti prima del 9 maggio 1971, il regime degli importi compensativi monetari non si applica negli scambi fra questi paesi che, nel quadro di tale regime, sono considerati come un unico Stato membro;

Considerando che il Governo dei Paesi Bassi ha deciso il 15 settembre 1973 di aumentare il tasso centrale del fiorino olandese nella misura del 5%; che pertanto il regime degli importi compensativi monetari dovrebbe applicarsi anche negli scambi fra i paesi del Benelux dato che tali importi sono calcolati, per questi Stati membri, in relazione alla differenza fra il tasso centrale e la parità di ciascuna moneta, differenza che ormai non è più la stessa per tali paesi;

(1) G.U. n. 106 del 30.10.1962, pag. 2553/62.

(2) G.U. n.

Considerando tuttavia che tale conseguenza può essere evitata fissando per il fiorino olandese, in virtù del detto articolo 3, un tasso di conversione rappresentativo pari al 105% della parità di tale moneta, in maniera che la differenza fra il tasso centrale ed il tasso rappresentativo sia identica a quella esistente per il franco belga/lussemburghese fra il tasso centrale e la parità;

Considerando che la fissazione di tale tasso rappresentativo porta ad una modificazione del livello di prezzo dei prodotti agricoli nei Paesi Bassi; che tale conseguenza corrisponde al principio fondamentale dell'unicità dei prezzi nella Comunità; che tale principio e le sue conseguenze hanno portato ad una regolamentazione precisa, in particolare nel regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio del 30 luglio 1968 (1) che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modificazione del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agricola comune; che tali disposizioni riguardano esclusivamente il caso di una modificazione della parità di una moneta; che la loro applicazione è giustificata anche nel caso di specie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Quando le operazioni da effettuare in applicazione degli atti concernenti la politica agricola comune o le regolamentazioni specifiche adottate in virtù dell'articolo 235 del Trattato richiedono che il fiorino olandese sia espresso in un'altra moneta o in unità di conto, il tasso di cambio da applicare per la conversione è, in deroga all'articolo 2 paragrafo 1 del regolamento n. 129, quello che corrisponde al tasso rappresentativo di tale moneta.

2. Il tasso rappresentativo di cui al paragrafo 1 è:

- 1 fiorino olandese = 0,2904 unità di conto.

Articolo 2

Sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1.134/68 concernenti la modificazione della relazione fra la parità della moneta di uno Stato membro ed il valore dell'unità di conto.

Articolo 3

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile con effetto dal 17 settembre 1973.

.../...

(1) G.U. n. L 188 dell'1.8.1968, pag. 1.

2. Il presente regolamento cesserà di essere applicabile dal momento in cui il Regno dei Paesi Bassi avrà dichiarato una nuova parità presso il Fondo monetario internazionale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,
Per il Consiglio
Il Presidente